

Decreto Ministeriale 22/12/2006

Ministero dello Sviluppo Economico - Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004
(Gazzetta ufficiale 03/01/2007 n. 2)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Premesso che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il decreto 20 luglio 2004 recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (nel seguito: il dm elettrico) e che, in particolare, l'art. 13, comma 2, del dm elettrico prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche, la cui titolarità è di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome;

Premesso che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il decreto 20 luglio 2004 recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (nel seguito: il dm gas);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239:

linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;

Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1° marzo 2005 protocollo n. RM/M05/896, con la quale si da'
comunicazione che le risorse finanziarie di cui all'art. 13, comma 1,
del dm elettrico risultano pari a 17.014.030,73 euro;

Visto l'art. 13, comma 5, del dm elettrico, il quale prevede che il
50% di dette risorse, pari a 8.507.015,37 euro, e' destinato, al
netto degli oneri di cui al comma 8 del medesimo dm elettrico, alla
effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva
delle misure e degli interventi, di cui al presente decreto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

Ritenuto opportuno procedere, in attuazione dell'art. 13, comma 2,
del dm elettrico, all'approvazione di un programma di misure ed
interventi su utenze energetiche, la cui titolarita' e' di organismi
pubblici, e dei criteri per la relativa attuazione e per la
distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le
province autonome;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella
riunione del 16 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 13 del dm elettrico, con il presente decreto
e' approvato e disciplinato un programma di misure ed interventi su
utenze energetiche, la cui titolarita' e' di organismi pubblici,
unitamente ai criteri per la relativa attuazione e per la
distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le
province autonome.

2. Il programma di cui al comma 1 e' destinato alla effettuazione
di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle
conseguenti misure ed interventi. Il programma specifica anche le
modalita' e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di
intervento nei vari contesti regionali e per l'individuazione delle
misure e degli interventi maggiormente significativi, in rapporto a
ciascuno di tali contesti.

3. Il programma di cui al comma 1 e' articolato in:

- a) diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi
di risparmio energetico su utenze ricadenti tra le tipologie di cui
all'art. 5, prescelte dalle regioni e province autonome, eseguite con
le modalita' di cui all'art. 7, con predisposizione di uno schema di
contratto per la successiva eventuale realizzazione degli interventi;
- b) monitoraggio e diffusione dei risultati, con le modalita' di
cui all'art. 9;
- c) gestione amministrativa, con le modalita' di cui all'art. 2,
comma 3.

4. Le risorse destinate a ciascuna voce del programma, di cui al
comma 3, sono individuate all'art. 3.

Art. 2.

Finanziamento del programma

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del dm elettrico, le risorse destinate alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1, sono pari a 8.507.015,37 euro, al netto delle risorse destinate alle finalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, e' individuato un importo pari a 850.701,54 euro per la copertura degli oneri sostenuti da Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 del dm elettrico e per l'effettuazione di attivita' di monitoraggio e diffusione dei risultati, di cui all'art. 9.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del dm elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello stesso dm elettrico. Tali risorse sono a valere su quelle individuate dal comma 2. L'autorita' provvede altresì all'attuazione di quanto disposto all'art. 8.
4. L'importo di 850.701,54 euro di cui al comma 2, al netto delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al comma 3, e' utilizzato per la stipula e l'esecuzione della convenzione di cui all'art. 9.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse destinate a diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, al netto dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da allegata tabella 1.
2. Le regioni e province autonome possono destinare, per l'esecuzione del programma di cui all'art. 1, risorse aggiuntive a quelle individuate nella tabella 1.

Art. 4.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

1. In fase di prima attuazione, le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sono assegnate dalle regioni e province autonome con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 richiamati nelle premesse, ivi incluse le

società operanti nel settore dei servizi energetici, che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti.

2. Le regioni e province autonome provvedono affinché i soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica siano titolari alla effettiva esecuzione delle relative misure ed interventi.

3. I soggetti di cui al comma 1, che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali sono state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 richiamati nelle premesse, nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi decreti nonché dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti.

Art. 5.

Tipologia e modalità di scelta delle utenze energetiche

1. Le tipologie delle utenze energetiche ammesse alla effettuazione delle diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi sono:

- a) scuole pubbliche;
- b) sistemi idrici;
- c) illuminazione pubblica;
- d) edifici pubblici o ad uso pubblico;
- e) edifici ad uso residenziale;
- f) ospedali, cliniche, case di cura, strutture adibite a ricovero o cura di minori o anziani e assimilabili.

2. La scelta delle utenze energetiche su cui effettuare le misure e gli interventi ai sensi del presente decreto è demandata alle regioni e province autonome. A tale fine, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- a) rappresentatività delle utenze energetiche;
- b) valenza energetico-ambientale degli interventi;
- c) entità dei consumi e dei possibili risparmi;
- d) replicabilità e visibilità degli interventi;
- e) immediatezza dell'intervento.

Art. 6.

Costi tipici indicativi degli interventi

1. I costi tipici indicativi onnicomprensivi per l'esecuzione di diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi sulle utenze energetiche individuate all'art. 5, comma 1, che dovranno essere orientativamente assunti per le procedure ad evidenza pubblica richiamate all'art. 4, comma 1, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. I costi tipici indicativi di cui al comma 1 sono riferiti

esclusivamente alle attività di diagnosi energetica descritte nell'allegato 1 e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi.

Art. 7.

Modalità di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'autorità per l'energia elettrica e il gas e alla cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone la precisa collocazione e le caratteristiche, oltreché l'eventuale importo di cofinanziamento per ciascun intervento.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del dm elettrico, entro duecentosettanta giorni data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1.

Per l'effettuazione e la definizione della progettazione esecutiva, vale quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in particolare dall'art. 93, comma 5.

3. Al termine dell'esecuzione del programma oggetto del presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la rendicontazione economica dell'esecuzione delle analisi energetiche e della progettazione definitiva degli interventi. Tale documentazione di rendicontazione deve contenere almeno:

- a) consuntivo analitico della spesa che evidenzia, per ciascun intervento, l'importo messo a gara attraverso le previste procedure ad evidenza pubblica, il soggetto aggiudicatario, l'eventuale ribasso, l'importo aggiudicato e l'importo versato;
- b) certificazione della spesa sostenuta conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco.

4. Anche ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al successivo art. 9, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Cassa conguaglio e all'ENEA copia delle diagnosi energetiche e delle progettazioni esecutive degli interventi prodotte dai soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica.

5. Il mancato rispetto del termine indicato nel comma 1 comporta la perdita del diritto di partecipazione al programma in esame.

Art. 8.

Trasferimento delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del dm elettrico, in attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e province autonome.

2. I provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, prevedono:

- a) il trasferimento del 50% delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valle della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1;
- b) il trasferimento delle somme residue a valle della trasmissione della documentazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

Art. 9.

Monitoraggio e diffusione dei risultati

1. Le attività di monitoraggio e diffusione dei risultati del programma di cui al presente decreto sono affidate all'ENEA. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 4, e di altre risorse eventualmente disponibili a valere sull'art. 13 del dm elettrico, un'apposita convenzione con l'ENEA.

2. La convenzione ha come oggetto i seguenti obiettivi generali:

- a) raccolta dei risultati dettagliati degli interventi di analisi energetica e di progettazione definitiva dalle regioni e province autonome;
- b) creazione di un database contenente i dati prodotti dall'analisi;
- c) esame dei costi dei diversi interventi, del risparmio di energia ottenibile e delle emissioni evitate a seguito dell'attuazione degli interventi, sia attraverso una stima iniziale a valere sui risultati delle analisi energetiche e della progettazione definitiva, sia attraverso sopralluoghi e verifiche a un anno dalla data di entrata in funzione degli impianti/interventi eventualmente realizzati;
- d) esame dell'adeguatezza degli strumenti introdotti dal dm elettrico e dal dm gas ai fini dell'attuazione dei interventi;
- e) analisi della condizioni di convenienza economica per la replicabilità degli interventi nelle regioni interessate dagli stessi interventi e in altre regioni, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del dm elettrico e del dm gas;
- f) pubblicazione di un rapporto che riporti i risultati del programma oggetto del presente decreto e che evidenzi, sia

considerando l'aspetto nazionale che quello locale, l'andamento dei consumi energetici registrati nelle diverse utenze energetiche, il fabbisogno diviso per tipologia, le criticita' nelle prestazioni energetiche degli edifici o di insiemi omogenei di essi. Il rapporto dovra' in particolare evidenziare la fattibilita' economica degli interventi di risparmio energetico previsti dal decreto ministeriale elettrico e dal dm gas, prefigurando anche appropriate soluzioni per lo sviluppo di strategie di intervento.

3. La convenzione puo' prevedere ulteriori attivita' attinenti le finalita' del dm elettrico e del dm gas.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, le regioni e province autonome forniscono le ulteriori informazioni che ENEA dovesse richiedere per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito della convenzione.

Art. 10. Altre disposizioni

1. La tabella 1 e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio